

Decreto del 11 aprile 2001 - Min. Beni Culturali

Individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo (art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342).

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2001 - Nota: Per la vigenza vedi anche art. 7.

Articolo 2 - Determinazione delle quote spettanti ai beneficiari.

In vigore dal 27 luglio 2001

1. La quota spettante a ciascuno dei soggetti elencati al comma 1 dell'art. 1 e' cosi' di seguito determinata:

a) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno di imposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sia pari o inferiore alla somma complessiva compatibile, di cui al comma 3 del citato art. 38, la quota di ciascun soggetto corrisponde al totale delle somme singolarmente ricevute nel corso dell'anno di imposta;

b) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno di imposta sia superiore alla somma complessiva compatibile, la quota assegnata a ciascun soggetto e' cosi' determinata:

b1) determinazione del totale delle somme singolarmente ricevute;

b2) determinazione della somma in eccesso per il caso singolo mediante applicazione alla somma sub-b1) della percentuale corrispondente al rapporto derivante dalla differenza tra le somme complessivamente erogate e la somma complessiva compatibile, rispetto alla predetta somma complessiva compatibile;

b3) determinazione della quota singola come risultante dalla differenza tra b1 e b2.

2. La somma determinata ai sensi del comma 1, sub-b2) costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'aliquota del 37% (o diversa aliquota che sara' determinata) e per la conseguente determinazione delle somme da versare all'erario.

3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Segretariato generale, curera' la comunicazione ai soggetti beneficiari della quota loro assegnata quale determinata ai sensi del comma 1, lettera b), e della conseguente somma da versare all'erario; la stessa comunicazione sara' effettuata anche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze.

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la somma complessiva compatibile di cui al comma 1 e' convenzionalmente fissata, per l'anno 2001, in lire 270 miliardi.